

Sentenza **180/2022** (ECLI:IT:COST:2022:180)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**
Presidente: **AMATO** - Redattore: **ZANON**
Udienza Pubblica del **07/06/2022**; Decisione del **08/06/2022**
Deposito del **19/07/2022**; Pubblicazione in G. U. **20/07/2022 n. 29**
Norme impugnate: Art. 92 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Massime:
Atti decisi: **ord. 73/2021**

Pronuncia

SENTENZA N. 180

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nic Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2001, n. 41, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza n. 73 del registro ordinanze 2021, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie supplementare, del 20 giugno 2022;

Visti l'atto di costituzione di M. S., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale parte del giudizio, e l'atto di costituzione di M. S., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale parte del giudizio, depositato in data 14 giugno 2022;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato Giacomo Falcone per M. S., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale parte del giudizio, e l'avvocato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma (recte: artt. 3, secondo comma) e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Coordinamento delle disposizioni in materia di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2001, n. 41).

2.– Il giudice a quo è stato investito di un ricorso proposto da M. S., in qualità di titolare di una impresa individuale, in data 14 giugno 2022. Il ricorso è stato depositato in data 14 giugno 2022. Il provvedimento prefettizio del 14 febbraio 2020, la prefettura aveva emesso informazione antimafia interdittiva. Il provvedimento prefettizio del 14 febbraio 2020, la prefettura aveva emesso informazione antimafia interdittiva. Il provvedimento prefettizio del 14 febbraio 2020, la prefettura aveva emesso informazione antimafia interdittiva.

«rimeditazione da parte del legislatore», non avendo potuto farne oggetto di specifica pronuncia solo per autonomo.

La temporaneità dell'informazione antimafia, fissata dal codice in dodici mesi (art. 86, comma 2) Costituzione, trattandosi di un periodo di tempo «ampiamente sufficiente a pregiudicare in modo d'eliderebbe la dedotta disparità di trattamento la circostanza che, in forza dell'art. 34-bis, comma 1, il provvedimento interdittivo possa chiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione all'istituto è infatti subordinato all'impugnazione dell'informazione ed è eventuale, dipendendo dalla valutazione del giudice di merito, inoltre, si limita a sospendere, senza eliminarli, gli effetti dell'interdittiva, non potendo per il medio tempore (viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 31 maggio 2018, n. 3268).

5.– Sarebbe altresì violato l'art. 4 Cost. Premette il rimettente che l'informazione antimafia inibisce sia le attività private sottoposte a regime autorizzatorio, anche intraprese sulla base di una segnalazione o sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio 2020, n. 452). Ne deriverebbe, pertanto, un sacrificio per lo stesso detenuto (è citata l'ordinanza di questa Corte n. 532 del 2002), e che dovrebbe a maggior ragione per chi sia stato colpito da una misura preventiva, finalizzata ad evitare un evento ritenuto possibile ed eventuale sulla base della regola del «più probabile che non». Una valutazione nel cui ambito, conclude il giudice a quo, non può non tenere in conto l'evenienza che il provvedimento «depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito ha a disposizione» (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio 2020, n. 452).

6.– Infine, l'art. 92 cod. antimafia lederebbe l'art. 24 Cost. Il rimettente premette come, in realtà, la misura interdittiva escluderebbe totalmente il contraddittorio (art. 93, comma 7, cod. antimafia). Si tratterebbe, tuttavia, di un sacrificio per il prefetto e i soggetti interessati. Dunque, stante la pervasività del provvedimento – che induce una parziale interdizione di ottenere qualsiasi erogazione da parte della pubblica amministrazione (è citata, fra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2019, n. 1500) – precludere al destinatario «di detto provvedimento la possibilità di sottrarsi alle conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia e della sua attività» (art. 24 della Costituzione).

Vero che, argomenta il rimettente, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di difesa è tutelato nei procedimenti contenziosi amministrativi, ma ciò, sottolinea il giudice a quo, non significa che esso non sia proprio per la sua connessione con i diritti inviolabili della persona (è citata la sentenza di questa Corte n. 1100 del 2002).

7.– Con atto depositato il 21 giugno 2021 si è costituita in giudizio M. S., in proprio e quale titolare dell'azienda.

A suo dire, la necessità di contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso non giustificherebbe «colpevoli» di avere rapporti con soggetti indiziati ai sensi della disciplina del codice antimafia, come se si estendesse le verifiche ai familiari conviventi – sia dall'interpretazione emersa nella giurisprudenza amministrativa.

Inoltre, pure a fronte dell'ampia discrezionalità spettante al prefetto, tale da non soddisfare nemmeno l'indicazione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso con altri, per la partecipazione nel procedimento di formazione della documentazione antimafia, vedendosi unilateralmente sottoposto a un sequestro di prevenzione, che, invece, consente di tenere in vita l'azienda.

Ciò premesso, l'omessa previsione del potere di inibire gli effetti interdittivi dell'informazione antimafia sul sostentamento dell'interessato, produrrebbe una vistosa disparità di trattamento rispetto ai destinatari di misure di decadenze e divieti, in quest'ultimo caso, si producono con la garanzia del contraddittorio e al ricorrere di un provvedimento giudiziario – potendo essere provvisoriamente disposti nel corso del procedimento solo se sussistono i presupposti dell'informazione antimafia quei medesimi effetti scaturiscono immediatamente da un provvedimento amministrativo unicamente sul «sospetto circa il possibile pericolo di infiltrazione mafiosa nell'azienda».

In conclusione, la parte chiede che la disposizione censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nonch  degli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali del novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dell'art. 1 del Protocollo addizionale del marzo 1952 e degli artt. 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

8.– È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 23 giugno 2021, il Presidente del Consiglio di Stato, dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit  costituzionale siano dichiarate infondate in riferimento a tutti i parametri evocati.

8.1.– L'interveniente segnala come, con decreto del 22 dicembre 2020, successivo all'ordinanza di ammissione al sequestro di prevenzione, misure di prevenzione, abbia disposto, ai sensi dell'art. 16 cod. antimafia, il sequestro dell'impresa antimafia oggetto di impugnazione, nonch  la sospensione degli effetti di tale ultimo provvedimento antimafia.

Le questioni di legittimit  costituzionale sollevate dovrebbero pertanto essere dichiarate inammissibili in quanto non sussistono i presupposti per la loro ammissione, in quanto la misura di sequestro dell'impresa antimafia, nel giudizio principale costituirebbe l'effetto non gi  della misura di prevenzione, ma della possibilità di escludere gli effetti dell'informazione antimafia, nel frattempo sospesa, ma del provvedimento di sequestro dell'impresa antimafia.

mezzi di sostentamento. Dunque, la tutela dell'esigenza in esame potrebbe essere conseguita con una p
ebbe a dire già questa Corte, ad una «rimeditazione da parte del legislatore». A titolo esemplificativo, po
di ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo nell'ambito del potere di sospensione cautel
misure di prevenzione.

8.3.– Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 4 Cost. s
costituzionale tutelerebbe il diritto al lavoro «dal punto di vista del lavoratore e non del datore di lavoro/ir

8.4.– Nemmeno vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 24 Cost. Anzitutto, la censura sarebbe inc
prospettata nell'ordinanza di rimessione, perché l'assenza del potere del prefetto di escludere gli effett
circostanza che, allo stato, la disciplina del codice antimafia preveda solo un contraddittorio ev
l'accoglimento della censura relativa all'art. 3 Cost. a far emergere un simile profilo di incoerenza del reg

Ad ogni modo, come ammesso dallo stesso giudice a quo, secondo la giurisprudenza costituz
procedimento contenzioso di natura amministrativa. Peraltro, la Corte di Giustizia, con ordinanza del 2
irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dal TAR Puglia proprio in merito alla mancata prevision
endoprocedimentale.

9.– La parte ha depositato memoria in vista dell'udienza.

Contestando l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura generale, segnala che pende
di prevenzione di Reggio Calabria, avverso il decreto di sequestro dell'azienda subito dalla ricorrente ne
delle Norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale impone a questa Corte di proseguire

Nel merito, dopo essersi soffermata sulla natura delle misure interdittive, che dovrebbero essere rite
luce dei «“criteri Engel”», la parte insiste nell'osservare che al destinatario di una informazione antima
condizioni di vita accettabili e dovrebbe essere assicurata la tutela dei bisogni primari. Aggiunge
amministrativa, il decorso dei dodici mesi non determina la perdita di efficacia del provvedimento, imp
rivalutazione della vicenda complessiva (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 13 dicei

In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4 Cost., la parte sottolinea come tale disposizione ne
l'attività professionale e di impresa.

Infine, quanto alla censura riferita all'art. 24 Cost., la parte segnala le novità introdotte con il deci
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenz
con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, intervenendo sull'art. 92, comma 2-bis
questione di legittimità costituzionale», ha introdotto un contraddittorio necessario. Aggiunge la parte che
deve estendersi, in via consequenziale [...] alle disposizioni in ultimo richiamate nella parte in cui non pre
dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 nel caso in cui, per effetto della misura interdittiva, vengano a mancare i r
famiglia».

10.– Il movimento Nuova Italia Unita ha depositato un'opinione scritta, che non è stata tuttavia am
conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità» (art. 4-ter, comma
temporis).

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha s
comma (recte: primo comma), 4 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di c
comma 5 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, ve
all'interessato e alla sua famiglia.

È bene premettere che, al ricorrere di taluni presupposti, il codice antimafia stabilisce il prodursi di
profondità sulle attività economiche ed imprenditoriali dei destinatari. Si tratta di divieti e decadenze
mantenere erogazioni pubbliche, contratti pubblici, provvedimenti amministrativi funzionali ad
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni in elenchi e registri, eccetera). Il puntuale elenco dei provvec
mantenuti è contenuto nell'art. 67 cod. antimafia.

Per quanto qui soprattutto rileva, le interdizioni in parola discendono, sia dalla applicazione, con p
delle misure di prevenzione personali previste dal Libro I, Titolo I, Capo II cod. antimafia (art. 67, comm
di una informazione antimafia (artt. 91 e seguenti cod. antimafia), provvedimento quest'ultimo che
sussistenza di una delle cause di decadenza previste proprio dall'art. 67 cod. antimafia o dalla attesta
mafiosa» (art. 84, comma 3, cod. antimafia).

Nel presente caso, l'informazione antimafia è stata già adottata, sicché il prefetto non avrebbe modo di essere. È, inoltre, del tutto ipotetica e solo eventuale la possibilità che, una volta decorso il periodo di dall'impresa ricorrente, il prefetto, chiamato a riconsiderare le circostanze di fatto, possa, a questo punto (ove, ovviamente, ritenga che l'agevolazione sia solo occasionale). Analogamente, è a dirsi della valutazione, condotta al fine di verificare se sussistano elementi diversi rispetto a quelli che avevano potuto avere accesso al contraddittorio con il prefetto, ai sensi del nuovo art. 92-bis cod. antimafia.

Le innovazioni legislative in parola, peraltro, non si muovono nella direzione proposta dal rimettente alcun riferimento alle esigenze che ispirano l'art. 67, comma 5, cod. antimafia (norma assunta a tertium quid, cioè la tutela di bisogni primari di sostentamento economico della persona attinta da una misura di prevenzione novella in esame, e specificamente quella concernente le misure amministrative di prevenzione collaterale all'eventuale prosecuzione delle attività imprenditoriali, è prevalentemente guidata da esigenze di tutela del presupposto per la sua applicazione, analogamente a quanto previsto per l'applicazione del controllo antimafia, è il carattere solo occasionale dell'agevolazione cui sono riconducibili i tentativi di infiltrazioni delle persone interessate (tanto che la parte costituita ha significativamente chiesto che le questioni di nuova disciplina).

5.– Passando al merito, è bene chiarire che il nucleo delle censure articolate dal rimettente ruota intorno al comma, Cost., mentre il richiamo operato ai parametri di cui agli artt. 4 e 24 Cost. assume un ruolo principale. Quanto a quest'ultima, l'ordinanza di remissione coglie un aspetto realmente critico della disciplina nella sentenza n. 57 del 2020, ha auspicato «una rimediazione da parte del legislatore».

Non è, del resto, implausibile il confronto che il giudice rimettente propone tra la differente disciplina di prevenzione, e quelli conferiti al prefetto nell'ambito dell'informazione antimafia. Ben vero che si sovrappongono: da una parte, una misura di prevenzione, adottata con provvedimento definitivo di un

accertato la pericolosità sociale della persona; dall'altra, una misura amministrativa, caratterizzata da prevenzione, adottata nei confronti di un'impresa che si sospetta intrattenere (o che, secondo la giurisprudenza, possa intrattenere) rapporti con la criminalità organizzata.

Tali elementi di differenziazione non possono tuttavia considerarsi a tal punto significativi da richiedere un diverso trattamento giuridico quanto ad una esigenza di primario rilievo, quale è, nell'un caso e nell'altro, la garanzia di sicurezza personale, e della sua famiglia.

Va anzitutto osservato che in entrambi i casi si è in presenza di misure anticipatorie in funzione di difesa.

Quanto all'informazione antimafia, ciò è argomentato, sia dalla giurisprudenza amministrativa – che ha ritenuto ragionevole un provvedimento con natura «cautelare e preventiva» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 10 del 2021, sezione terza, sentenza 4 gennaio 2022, n. 21) – sia dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 57 del 2020).

Quanto alle misure di prevenzione personali, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, pur fondate su pregresse attività criminose, esse non manifestano carattere sanzionatorio-punitivo ed hanno «chiara finalità di prevenzione del rischio che il soggetto, limitato nella sua libertà di movimento e sottoposto a vigilanza in base alle previsioni del provvedimento, commetta ulteriori reati. Si tratta, insomma, di strumenti deputati al «controllo, per il futuro, della pericolosità del soggetto [alla] punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato» (sentenza n. 24 del 2019).

Alle limitazioni e agli strumenti di vigilanza imposti dal decreto che abbia in via definitiva approvato (art. 93 del 2010), il cui obiettivo è di contrastare l'attività economica dei soggetti colpiti «tramite, in particolare, misure di prevenzione dell'attività criminosa» (sentenza n. 510 del 2000).

Si tratta dei medesimi effetti (e, invero, potenzialmente degli unici effetti, a differenza di quelli che possono derivare da altri, diversi) che conseguono all'informazione antimafia. Come già detto, tale ultimo provvedimento è adottato in ipotesi di sussistenza di una delle cause di decadenza previste dall'art. 67 cod. antimafia (dunque, in ipotesi, proprio in ipotesi di provvedimento definitivo), sia sulla sussistenza «di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa» (art. 84, comma 1, cod. antimafia), sia sulla sussistenza di «una serie di elementi indicati negli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, cod. antimafia. Il provvedimento può essere adottato anche in ipotesi di non necessariamente già vagliate dalla magistratura, e da cui non sono dunque già scaturite ulteriori conseguenze.

La ratio dell'informazione antimafia, in funzione di «massima anticipazione della soglia di prevenzione», è del resto quella di apprestare la «salvaguardia della concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione» (in questo senso la sentenza della sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, n. 1060), è del resto quella di apprestare la «salvaguardia della concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione» (in questo senso la sentenza della sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, n. 1060), è del resto quella di apprestare la «salvaguardia della concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione» (in questo senso la sentenza della sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, n. 1060).

In tale contesto, tuttavia, solo nei confronti del soggetto attinto da misura di prevenzione e non in ipotesi di interessi di rilievo pubblicistico in tal modo perseguiti sono destinati a cedere il passo all'insopprimibile possibilità del soggetto di sostentare sé stesso e la propria famiglia.

Vien così da rilevare che proprio nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio dell'informa-

non solo si autorrebbe, quindi, di estendere la disciplina derogatoria in questione dal solo dell'informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l'applicazione ad un'autorità diversa, trasf amministrativa.

Da questo punto di vista, è richiesta una pronuncia connotata da un «cospicuo tasso di manipolatività 2019 e n. 23 del 2016; in termini, ordinanze n. 126 del 2019 e n. 12 del 2017), che determinerebbe l'ines e che presupporrebbe, oltretutto, l'attribuzione all'autorità prefettizia di nuovi, specifici poteri istruttori, a

6.2.– In secondo luogo, l'informazione antimafia, sebbene comporti accertamenti su persone fisiche verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l'attività di antimafia) cui tali soggetti siano collegati. Il provvedimento in questione riguarda, dunque, gli operatori imprese individuali, come recentemente sottolineato dallo stesso rimettente (TAR Calabria, sentenze 10 n

Il caso da cui originano le presenti questioni di legittimità costituzionale concerne specificamente un del tutto esplicitato nell'ordinanza di rimessione, le censure sollevate dal rimettente risultano ritagliate su per effetto del rapporto di sostanziale immedesimazione che nella fattispecie in esame sussiste tra impropuuglianza la circostanza che il prefetto non possa valutare, come invece può fare il giudice nei confronti effetti interdittivi sulle capacità di sostentamento dell'«interessato» e della sua «famiglia».

In definitiva, è particolarmente in ipotesi di questo genere, appunto di sostanziale sovrapposizione fra disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo.

Tuttavia, a ben vedere, anche una pronuncia di illegittimità costituzionale che ritagli il dispositivo di giudizio a quo presenterebbe delicate implicazioni. Dovrebbe invero essere frutto di scelta discrezionale, riservare, nell'ambito dell'informazione interdittiva, alla sola peculiare fattispecie dell'impresa individuale prevista dall'art. 67, comma 5, cod. antimafia, oppure, eventualmente, ampliarne i destinatari, coinvolgendo le società di persone, o addirittura anche quelle di capitali), risultando altresì necessario precisare, in collegati all'impresa, dovrebbero essere oggetto di considerazione.

6.3.– In terzo luogo, vi è da considerare che le misure di prevenzione personali hanno, come accenna – delineato all'art. 8 cod. antimafia – cui i divieti e le preclusioni elencati all'art. 67 cod. antimafia si aggiungono interdittive antimafia (laddove non si basino a loro volta su provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esauriscono i propri effetti pregiudizievoli proprio nei divieti e nelle decadenze di ordine economico l'eventuale inibizione in toto della loro applicazione, sia pur in nome di fondamentali esigenze quali significherebbe privarle di oggetto e, perciò, di qualunque utilità, frustrando gli obiettivi cui esse mirano

Per scongiurare un simile paradossale effetto, bisognerebbe almeno ritenere che l'art. 67, comma 5, blocco” tutte le decadenze e i divieti in esso richiamati, ma solo quelli essenziali a dare continuità all'attività famiglia, traggano alimento. Interpretazione, peraltro, non del tutto piana, non impedita dalla lettera nemmeno facilitata dall'inesistenza di una significativa giurisprudenza in materia: ciò che, insieme al ricorso merito dal giudice al prefetto, accentua ulteriormente il carattere manipolativo della pronuncia prospettata di vista, chiama in causa scelte spettanti alla discrezionalità legislativa.

6.4.– Infine, appartiene allo stesso modo alla discrezionalità legislativa decidere se e come utilizzare innovandoli ulteriormente, alcuni utili strumenti, quali il controllo giudiziario o le misure amministrative oggetto di modifiche), al fine di meglio contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza e la generale libertà della persona a veder garantiti i propri mezzi di sostentamento, dall'altra: inserendo esplicitamente, tra le possibilità di decidere selettive deroghe agli effetti interdittivi e alle decadenze di cui all'art. 67 cod. antimafia: persone coinvolte i necessari mezzi di sostentamento economico.

7.– In definitiva, come si vede, non può essere una pronuncia di questa Corte, allo stato, a farsi carico principio di uguaglianza – dei complessi profili fin qui segnalati.

Per queste ragioni, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate inammissibili.

Pure, deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostegno alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all'attività economica, gli effetti dell'informazione interdittiva.

Del resto, a fortiori in contesti interessati da reali o potenziali infiltrazioni criminali, la possibilità di che potrebbero risultare legali e “sane” (ovvero essere rese tali anche perché opportunamente “controllate” individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, proprio in nome della sottrazione di spazi di intervento e di influenza alla criminalità organizzata.

Si è già ricordato che nella sentenza n. 57 del 2020 questa Corte aveva sottolineato come l'omessa pronuncia di esercitare, adottando l'informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall'art. 67, comma 5, misure di prevenzione, «merita[ss]e] indubbiamente una rimediazione da parte del legislatore».

Questa rimediazione, tuttavia, non risulta finora avvenuta.

Per tale ragione, in considerazione del rilievo dei diritti costituzionali interessati dalle odierne questioni, esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile (ancora indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte.



CONTATTI

Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma
tel. 0646981
info@cortecostituzionale.it

ACCESSIBILITÀ

L'APP DELLA CORTE COSTITUZIONALE



MAPPA DEL SITO